

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ANP

Approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 25 maggio 2024

Art. 1 - Quorum costitutivo e deliberativo

1. Le sedute del Consiglio nazionale sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri previsti dall'articolo 12, comma 1 dello Statuto.
2. Le sedute del Consiglio nazionale nella forma allargata di cui all'articolo 12, comma 14 dello Statuto sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri ivi previsti.
3. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi dai consiglieri presenti.
4. Ai fini della determinazione del quorum deliberativo non si tiene conto delle eventuali astensioni.
5. I partecipanti con diritto di parola ma non di voto non concorrono alla determinazione del quorum costitutivo e di quello deliberativo.

Art. 2 - Insediamento del Consiglio nazionale

1. La seduta di insediamento del Consiglio nazionale è convocata, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto, dal Presidente nazionale dell'ANP che:
 - a. stabilisce se la stessa si svolge in presenza o a distanza;
 - b. ne fissa la data, il luogo se la stessa si svolge in presenza, la modalità se si svolge a distanza e l'ordine del giorno;
 - c. la presiede fino all'avvenuta proclamazione del Presidente del Consiglio stesso.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio nazionale provvede separatamente all'elezione del Presidente e del Vicepresidente, scelti tra i consiglieri. L'elezione avviene, per ciascuna carica, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto ovvero per acclamazione in caso di candidatura unica. In caso di parità tra più candidati, risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'ANP.

Art. 3 - Convocazione delle sedute

1. Il Consiglio nazionale è convocato, in seduta ordinaria, con un preavviso di almeno quindici giorni ovvero, in seduta straordinaria, con un preavviso di almeno cinque giorni.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso di norma a mezzo posta elettronica ordinaria, unitamente alla documentazione oggetto di analisi ovvero di deliberazione.
3. Ciascun consigliere può proporre al Presidente del Consiglio nazionale di inserire determinati argomenti all'ordine del giorno della prima seduta utile.
4. Eventuali argomenti proposti da almeno un terzo dei consiglieri sono inclusi di diritto nell'ordine del giorno della prima seduta utile.



Art. 4 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede al regolare funzionamento del Consiglio stesso. In particolare, sentito il Presidente nazionale:
 - a. ne convoca le sedute, stabilendo se le stesse si svolgono in presenza o a distanza;
 - b. ne fissa la data, il luogo se le stesse si svolgono in presenza, la modalità se si svolgono a distanza.
2. La definizione dell'ordine del giorno avviene in accordo a quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 dello Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio nazionale, inoltre:
 - a. verifica la valida costituzione delle sedute e le presiede;
 - b. nomina uno o più segretari verbalizzatori;
 - c. dirige la discussione, fissando la durata degli interventi al fine di garantire ai partecipanti l'esercizio del diritto di parola;
 - d. propone l'adozione di eventuali delibere;
 - e. indice le votazioni e ne proclama il risultato;
 - f. sospende e aggiorna le riunioni.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per iscrizione all'ANP. In caso di medesima data di iscrizione, la seduta è presieduta dal consigliere più giovane per età.

Art. 5 - Verbalizzazione

1. Il segretario verbalizzatore redige il verbale delle sedute e lo sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio nazionale.
2. Il verbale viene approvato di norma durante la seduta successiva.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato e modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Ogni modifica del Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di relativa approvazione.

Art. 7 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto.